



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport DDPS

armasuisse
Ufficio federale di topografia swisstopo

Istruzione

concernente il rilevamento e l'aggiornamento dei
dati del livello di informazione «Condotte» nella
misurazione ufficiale (MU)

del 6 febbraio 2009

A cura dell'Ufficio federale di topografia
Direzione federale delle misurazioni catastali
Seftigenstrasse 264, Casella postale
CH-3084 Wabern

Tel. 031 963 23 03
Fax 031 963 22 97
infovd@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

Indice

1	Ambito di validità	3
2	Basi giuridiche	3
3	Rilevamento e aggiornamento di nuovi settori.....	3
4	Settori non ancora registrati nella misurazione ufficiale.....	5
	Allegato 1: Esempio di fornitura di dati dei gestori di condotte alla misurazione ufficiale.....	6
	Allegato 2: Lista dei servizi cantonali incaricati della vigilanza sulla misurazione ufficiale	7
	Allegato 2: Elenco dei gestori di condotte	8

Per facilitare la comprensione del testo per i titolari di funzioni viene utilizzata esclusivamente la forma maschile. Le affermazioni fatte valgono tuttavia anche per le titolari di funzioni di sesso femminile.

1 Ambito di validità

La presente istruzione è valida per i servizi cantonali competenti per la vigilanza sulla misurazione ufficiale e i gestori di impianti di trasporto in condotta (gestori).

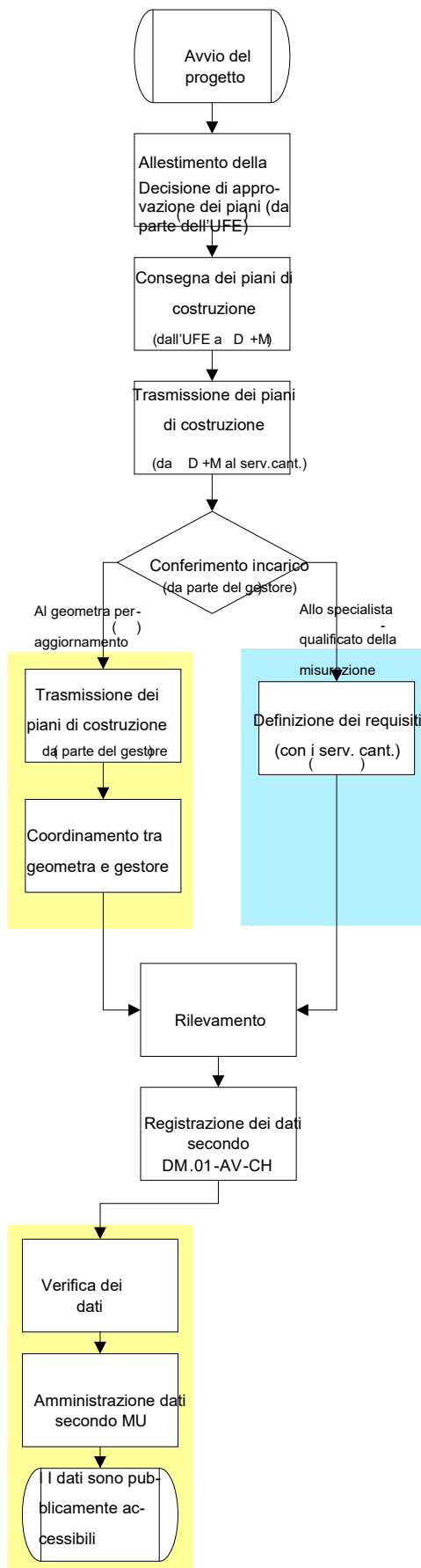
2 Basi giuridiche

- 2.1 L'articolo 41 dell'Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12) stabilisce che «la posizione dell'impianto di trasporto in condotta deve essere definita in coordinate nazionali da agrimensori qualificati e iscritta nel registro fondiario, nonché nei dati della misurazione ufficiale».
- 2.2 L'articolo 6 dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU, RS 211.432.2), l'articolo 7 capoverso 1 lettera g dell'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU, RS 211.432.21) nonché il catalogo dei geodati di base di diritto federale (Allegato 1 dell'Ordinanza sulla geoinformazione, OGI, RS 510.620) prevedono un apposito livello di informazione per questi impianti di trasporto in condotta. Il modello dei dati 2001 della misurazione ufficiale «Confederazione» (DM.01-AV-CH) descrive la strutturazione di questo livello di informazione.

3 Rilevamento e aggiornamento di nuovi settori

- 3.1 I dati rilevati nel livello di informazione «Condotte» della misurazione ufficiale comprendono la totalità dei dati la cui pubblicazione può risultare utile sia al gestore, sia al pubblico. Secondo il principio della buona fede e in analogia con quanto stabilito per i dati del registro fondiario, nessuno può dichiarare di non essere stato a conoscenza di questi dati.
- 3.2 La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) è informata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) in merito alla costruzione di una nuova condotta o alla modifica, allo smantellamento o al cambiamento di destinazione di un impianto già esistente attraverso la presentazione dei relativi piani di costruzione (piani sinottici) ai sensi dell'articolo 17 dell'Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC, RS 746.11). La D+M trasmette questi piani al servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale.
- 3.3 La trasmissione dei piani di costruzione al servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale non costituisce un mandato per quest'ultimo, rispettivamente per il geometra incaricato dell'aggiornamento. I dettagli e le spese devono essere disciplinati in un accordo separato.

3.4 Procedura



Osservazione: nei cantoni di NE, BS e SH il geometra cantonale esercita la funzione di geometra incaricato dell'aggiornamento; nei cantoni di GE, VD, FR e più tardi anche di SZ la scelta di un ingegnere geometra patentato è libera e i dati vengono registrati nella MU dal servizio competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale.

- 3.5 È consentito unicamente al geometra incaricato dell'aggiornamento o al servizio competente registrare i dati nella MU.
- 3.6 Ai gestori delle condotte compete l'obbligo di raccogliere nelle proprie banche dati tutte le altre informazioni integrative che reputano utili. Queste informazioni devono essere rilevate tenendo conto in particolare della istruzione dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).
- 3.7 I dati relativi agli impianti di trasporto in condotta vengono messi a disposizione dei servizi cantonali GIS e di altri utenti tramite la misurazione ufficiale.
- 3.8 Secondo l'Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU, RS 211.432.27), il primo rilevamento o il rinnovo (ripresa di dati) di condotte già esistenti ha il diritto a sussidi federali quali operati forniti nell'ambito degli accordi di prestazione annuali e vengono gestiti dai servizi cantonali competenti per la vigilanza sulla misurazione ufficiale.
- 3.9 Il rilevamento di nuove condotte nella misurazione ufficiale ha luogo attraverso un aggiornamento costante i cui costi sono a carico del gestore (articolo 1, capoverso 2 OFMU).

4 Settori non ancora rilevati nella misurazione ufficiale

Gli uffici cantonali della misurazione catastale e i gestori di condotte definiscono insieme in un accordo le modalità di trasmissione dei dati tramite il gestore della condotta per i settori non ancora rilevati dalla misurazione ufficiale. Qualora non vi siano ancora dati disponibili o questi non soddisfino i requisiti previsti dall'OTEMU o da DM.01-AV-CH, essi si accordano su un'eventuale soluzione provvisoria e sul modo di procedere per raggiungere lo standard richiesto. La trasmissione di dati o l'eventuale stipulazione di accordi in tal senso deve avvenire al più tardi entro il 31.12.2009.

Allegato 1: Esempio di fornitura di dati alla misurazione ufficiale da parte dei gestori di condotte

Allegato 2: Elenco dei servizi cantonali competenti per la vigilanza sulla misurazione ufficiale → www.cadastre.ch

Allegato 3: Elenco di gestori di condotte

Allegato 1: Esempio di fornitura di dati alla misurazione ufficiale da parte dei gestori di condotte

1. Dati sulle condotte

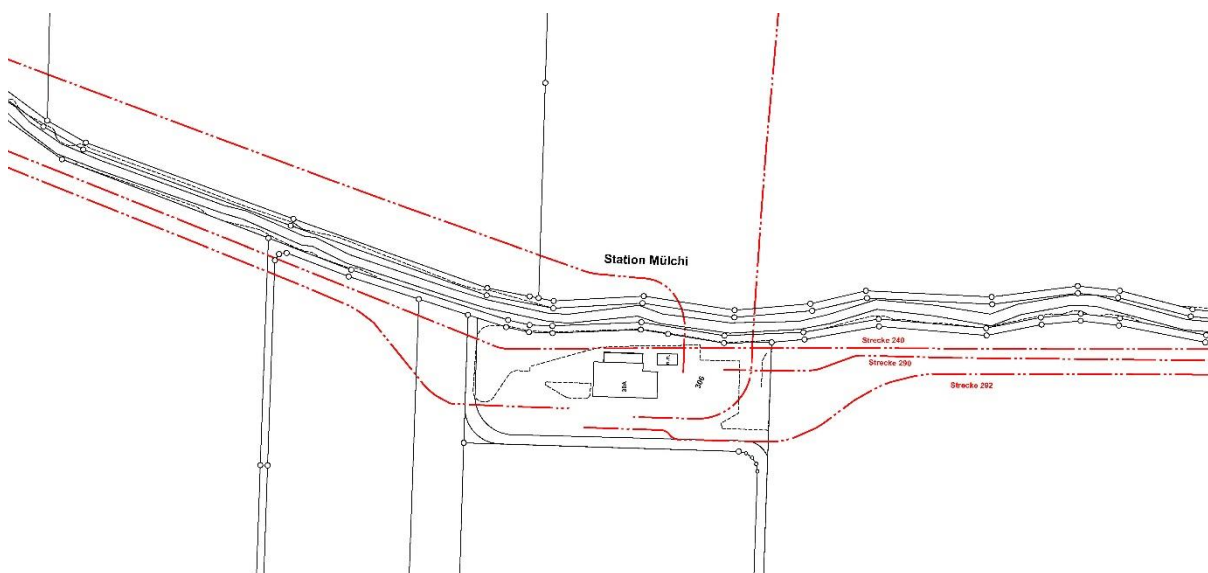
Tracciato	Denominazione	Diametro della condotta	Anno di costruzione	Pressione d'esercizio	Gestore	Mezzo gas/olio	Precisione
240	Buchi - Manneberg	8"	1967	64 bar	GVM	Gas	3
241	Manneberg - Deisswil	8"	1981	70 bar	GVM	Gas	2
241	Deisswil - Thun	6"	1981	70 bar	GVM	Gas	2
245	Heimberg RSP Thun 1	6"/40"	1982	70 bar	GVM	Gas	2
246	Heimberg RSP Thun 2	6"/60"	1993	70 bar	GVM	Gas	2
250	Buchi - Gampelen	8"	1967	64 bar	GVM	Gas	3

Precisione planimetrica:

- 1 Nuove condotte misurate secondo l'OTEMU e DM.01-AV-CH.
- 2 Condotte misurate in coordinate nel fosso aperto.
- 3 Condotte più vecchie in parte palinate e misurate a posteriori con un apparecchio di detezione di condotte (precisione di localizzazione).

2. File INTERLIS (DM.01-AV-CH) con condotte

(altri formati, p. es. file DXF, d'intesa con il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale o il geometra incaricato dell'aggiornamento delle misurazioni).



Stazione di Mülchi

Osservazioni:

nel file di dati per la misurazione ufficiale sono contenute unicamente le condotte (in rosso) che secondo la legge vengono rilevate nel piano del registro fondiario (senza situazione e impianti annessi). L'impianto di trasporto in condotta è definito nei piani dei tracciati dei gestori con l'indicazione dell'inizio e della fine del tracciato. Eventuali denominazioni dei tracciati servono da informazione per il geometra incaricato dell'aggiornamento durante lo scambio di dati. Gli edifici e le altre costruzioni appartengono ai livelli d'informazione «Copertura del suolo», rispettivamente «Oggetti singoli». Gli impianti

annessi situati nelle stazioni non vengono rappresentati sul piano del registro fondiario. La rappresentazione dei punti segnaletici è facoltativa nell'ambito della misurazione ufficiale ed è soggetta a un accordo tra il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale e i gestori delle condotte.

Allegato 2: Elenco dei servizi cantonali competenti per la vigilanza sulla misurazione ufficiale

→ www.cadastre.ch

Allegato 2: Elenco dei gestori di condotte

Erdgas Ostschweiz AG	Postfach 610	8010	Zürich
Oléoduc du Jura Neuchâtelois SA	c/o Raffinerie de Cressier	2088	Cressier
Gasverbund Mittelland AG	Postfach 360	4144	Arlesheim
UBAG	Postfach	8153	Rümlang
Transitgas AG	Postfach 9135	8050	Zürich
GAZNAT SA	Zone industrielle 1, Les Isles	1860	Aigle
Erdgas Zentralschweiz AG	Postfach 4470	6002	Luzern
UNIGAZ SA	Zone industrielle 1, Les Isles	1860	Aigle
Erdgasversorgung Liechtenstein	Postfach 431	9494	Schaan FL
SAPPRO SA	Route de Vernier 143	1219	Châtelaine
SWISSGAS AG	Postfach 2127	8027	Zürich
EBRAG	Felsenastrasse 29	7004	Chur
Centrale Thermique de Vouvry SA	Case postale 570	1001	Lausanne
TAMOIL SA	Case postale	1868	Collombey
Petroplus	Les Vernets	2035	Corcelles
Aziende industriali di Lugano SA	C.P. 5131	6901	Lugano
Logistikbasis der Armee Infrastruktur IGM3	Wylenstrasse 52	3003	Bern
Grosse Schanze AG c/o Wirz Immobilien AG	Postfach 8875	3001	Bern 1
Kurt Rufer Treibstoffe AG	Florastrasse 32	9202	Gossau
Cimo Compagnie Industrielle de Mon- they SA		1870	Monthey
Direction des Services Industriels	Case postale 312	1000	Lausanne
Services Industriels de la ville de Genève	Case postale 2777	1211	Genève 2
MetaNord SA	Casella postale 2085	6500	Bellinzona
Saraco SA	Case postale	1215	Genève 15
groupe e	Les Vernets	2035	Corcelles
Oléoduc du Rhône SA	Case postale 789	1920	Martigny